

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI

1.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 LUGLIO 1994

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUSTAVO SELVA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Bassanini Franco (gruppo progressisti-federativo)	6
Selva Gustavo, <i>Presidente</i>	3	Calderisi Giuseppe (gruppo forza Italia)	7
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Elia Leopoldo (gruppo PPI)	5, 8
Senatori D'Alessandro Prisco ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (<i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (852)	3	Garra Giacomo (gruppo forza Italia)	5
Selva Gustavo, <i>Presidente</i>	3, 8, 9	Lo Jucco Domenico, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	4, 8, 9
		Vietti Michele Giuseppe (gruppo CCD), <i>Relatore</i>	3, 4, 8, 9
		Votazione nominale:	
		Selva Gustavo, <i>Presidente</i>	9

La seduta comincia alle 16,25.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Adornato, Berlinguer, Cossutta, Galan, Iotti, Mattarella, Ronchi, Rossi Luigi e Soda sono rispettivamente sostituiti dagli onorevoli Ferrante, Campatelli, Marino, Reale, Nardone, D'Aimmo, Conti Carlo, Caselli e Serafini, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento.

Discussione della proposta di legge senatori D'Alessandro Prisco ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (852).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori D'Alessandro Prisco, Painsi, Specchia, Zaccagna, Lavagnini, Marchetti, Rocchi, Fardin, Dujany, Tapparo e Napoli: « Modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 luglio 1994.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Vietti ha facoltà di svolgere la relazione.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge al nostro esame contiene alcune modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante, come è noto, la disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Delle due modifiche proposte, di natura prevalentemente tecnica, la prima, contenuta nell'articolo 1, è volta ad attribuire al Consiglio di Presidenza del Senato e all'Ufficio di Presidenza della Camera la potestà di approvare regolamenti interni per l'attuazione della legge, al fine di superare la serie di difficoltà interpretative che si sono manifestate in sede di prima applicazione della legge n. 515.

L'articolo 2 del testo in esame contiene la seconda modifica, stabilendo in via transitoria, in sede di prima applicazione della legge, un differimento del termine per la presentazione dei consuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 515 da parte dei rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati. In altre parole, tale termine, anziché essere fissato entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle Camere è differito al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei piani di ripartizione dei fondi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge n. 515.

Il Governo aveva espresso parere favorevole sulla proposta di legge appro-

vata dalla Commissione affari costituzionali del Senato. Personalmente, per dovere di completezza, mi permetto di sottoporre ai colleghi due perplessità in ordine a questo testo, fermo restando che ne raccomando la tempestiva approvazione in sede legislativa, come credo sia auspicato da tutti i gruppi.

L'articolo 1 della proposta di legge, al comma 1, aggiunge l'articolo 20-bis alla legge n. 515, il quale demanda al Consiglio di Presidenza del Senato e all'Ufficio di Presidenza della Camera l'emanazione di « appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge ». A mio sommo parere — è questa la prima perplessità — non si evince chiaramente dalla norma in questione quali siano le disposizioni della legge n. 515 suscettibili di attuazione da parte dei regolamenti interni delle due Camere. Si potrebbe implicitamente immaginare che essi ineriscano alle fasi procedurali di erogazione dei contributi che interessano gli organi interni delle Camere, dal momento che difficilmente si potrebbe ritenere che i regolamenti in questione possano interessare anche organi esterni. Qui però è in discussione anche la funzione della Corte dei conti cui compete il controllo su queste procedure.

La seconda perplessità concerne il differimento di cui all'articolo 2 della proposta di legge. Va rilevato, a tale proposito, che la legge n. 515 non fa affatto menzione della pubblicazione dei piani di ripartizione sulla *Gazzetta Ufficiale*, da cui dovrebbero decorrere i trenta giorni fissati. Mi domando, quindi, se con questa norma si intenda *ex novo* prevedere la pubblicazione dei piani di ripartizione sulla *Gazzetta Ufficiale* oppure se essa debba intendersi come mera norma interpretativa che però recepisce quanto stabilito nel solo regolamento interno, concernente l'erogazione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati nella seduta del 4 luglio 1974. L'articolo 4 di

quel regolamento, infatti, stabiliva che il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi dovesse essere approvato annualmente dall'Ufficio di Presidenza della Camera e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Se però con l'articolo 2 introduciamo un generale dovere di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei piani di ripartizione dei fondi, mi chiedo quale senso abbia prevedere che il differimento del termine per la presentazione dei consuntivi al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione valga solo in sede di prima applicazione. Questo differimento andrebbe invece generalizzato poiché ad ogni elezione i piani di ripartizione verranno pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*, quindi i trenta giorni decorreranno sempre da quel momento. Per quale motivo, infatti, solo in sede di prima applicazione dovrebbero decorrere i trenta giorni, considerato che successivamente (fermo restando l'obbligo della pubblicazione, che sembrerebbe introdotto *ex novo*) si tornerebbe al termine dei quarantacinque giorni dall'insediamento? A parte le perplessità che, come ho già detto all'inizio del mio intervento, ho ritenuto di sottoporre all'attenzione dei colleghi per dovere di completezza, considero valida la generale aspettativa di una rapida approvazione del provvedimento che i gruppi hanno manifestato al Senato e che sembrerebbe riconfermata alla Camera. Sono infatti indubbie le ragioni di urgenza per l'approvazione del provvedimento, soprattutto in considerazione dell'ormai intervenuta scadenza del termine previsto.

DOMENICO LO JUCCO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è assolutamente favorevole alla proposta di legge in discussione e non intende entrare nel merito delle obiezioni sollevate dal relatore.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Relatore*. Vorrei precisare che le mie erano perplessità, non obiezioni.

GIACOMO GARRA. Signor presidente, pur comprendendo l'obiettivo perseguito dalla proposta di legge, vorrei osservare che essa configura una nuova fonte del diritto della quale non vi è traccia alcuna nella Costituzione. Infatti, l'articolo 64 della Costituzione prescrive che le Camere adottino ciascuna il proprio regolamento; l'articolo 87 prevede l'emanazione da parte del Presidente della Repubblica dei regolamenti approvati dal Governo. La legge n. 400 del 1988 sulla Presidenza del Consiglio ha poi sciolto in senso affermativo il dubbio se fosse possibile annoverare tra le fonti secondarie il regolamento ministeriale. Ma ora ci troviamo in presenza di un regolamento che non credo possa configurarsi come meramente interno. Comunque, anche se può avere rilevanza di regolamento, quello previsto dall'articolo 20-bis ha la caratteristica di non essere una fonte generale dell'ordinamento, bensì una fonte dell'ordinamento interno ai due rami del Parlamento.

Ma allora, delle due l'una: o ci troviamo in presenza di un regolamento interno, ed in questo caso sono le Camere e non i loro Uffici di Presidenza a doverlo deliberare; oppure siamo in presenza di atti con rilevanza di fonte dell'ordinamento generale dello Stato, alla cui approvazione dovrebbe sovrintendere il Governo. In conclusione, sono disposto ad approvare tale proposta di legge solo per le motivazioni che la sorreggono ed a patto che non si ripropongano più simili macroscopiche confusioni sulle fonti del diritto.

LEOPOLDO ELIA. Riconosco che siamo di fronte ad una novità non facilmente giustificabile sul piano della disciplina delle fonti. Siamo ormai assuefatti ad una certa diffusione, non prevista, di poteri regolamentari (dalla Banca d'Italia alla Consob, al Garante) in un panorama sempre più ricco che naturalmente lascia un certo grado di incertezza circa la possibilità che una legge ordinaria crei simili fonti, ma è anche vero che nei

confronti di questi regolamenti esiste la possibilità di ricorrere presso gli organi giurisdizionali.

In questo caso, però, al di là del problema delle competenze degli Uffici di Presidenza e delle Assemblies dei due rami del Parlamento su cui si è soffermato l'onorevole Garra, occorre chiarire quale tipo di fonte intendiamo predisporre. Infatti, qualora si trattasse di un mero regolamento interno (come quello approvato dalla Camera dei deputati in tema di erogazione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) non vi sarebbe alcun bisogno di un espresso conferimento di tali competenze all'Ufficio di Presidenza. Però, personalmente nutro più di un dubbio che di regolamento interno si tratti: al Senato — *pro pudor!* — è stata usata la seguente strana formula (richiamata poi nell'articolo 1 della proposta di legge): « Approvato, per la parte di sua competenza, dal Consiglio di Presidenza del Senato nella seduta del 10 luglio 1974 ». Non si capisce bene cosa si intenda con la dizione « per la parte di sua competenza »; sembrerebbe infatti vi siano « parti » di cui erano competenti altri. Non mi pare, comunque, una formula felice e non acquista maggior significato se trasferita nell'articolo 1 della proposta di legge in esame.

Pertanto, o si tratta di un regolamento interno, ed in questo caso non si capisce per quale motivo vi sia bisogno di una legge per conferire questo potere, oppure il regolamento non è interno ed allora sarebbe tendenzialmente da escludere che si possa attribuire il potere di approvarlo ad un organo delle Camere, prescindendo ovviamente dal parere del Consiglio di Stato e soprattutto sottraendolo ad organi giurisdizionali, visto che il regolamento dell'Ufficio di Presidenza dovrebbe ritenersi escluso da un sindacato giurisdizionale.

D'altra parte, problemi che in questa sede possono anche essere scavalcati per motivi di urgenza, potrebbero ripresentarsi in sede di controllo. Infatti, dati gli interventi della Corte dei conti, previsti

dalla legge n. 515, certamente relativi ai controlli sulle spese sostenute dai singoli candidati (ma mi pare concernano anche le spese dei partiti), non vorrei che venisse sollevata questione di costituzionalità circa la distribuzione di competenze prevista da quelle norme. Tenzialmente si potrebbe escludere questa ipotesi e mi pare che nella fattispecie ci limitiamo soprattutto alla distribuzione di fondi tra i gruppi, ma allora sarebbe stato comunque auspicabile procedere con delibere.

Perché dunque prevedere regolamenti di attuazione? Perché conferire poteri normativi se erano sufficienti regolamenti interni? Ma ancor più auspicabile sarebbe stato procedere, come è avvenuto per i modelli di bilancio relativi ai finanziamenti dei partiti, con delibere degli Uffici di Presidenza, senza il riconoscimento di un potere normativo in una legge ordinaria che rischia di far cadere — torno a ripeterlo — nella contraddizione richiamata. Se il regolamento è interno non vi è bisogno della legge, ma se non lo è non basta la legge a costituire questo tipo di fonte.

Non mi pare che dalla relazione che il senatore Villone ha svolto al Senato, come sinteticamente si evince dal resoconto sommario, possano venire molti lumi in ordine a queste problematiche. Rimango, quindi, con i miei dubbi e con le mie fortissime perplessità che non mi consentono di esprimere quel consenso pieno che le esigenze pratiche dei partiti e dei gruppi richiederebbero.

In sostanza, vorrei una dimostrazione più convincente della necessità di questo provvedimento per attuare una legge, come la n. 515, che reputo infelice, soprattutto laddove si riferisce alla propaganda elettorale radiotelevisiva e a mezzo stampa, ma anche in taluni passaggi eccessivamente burocratici dedicati alle spese dei partiti; una legge le cui lacune hanno evidentemente suggerito di presentare il provvedimento al nostro esame proprio in considerazione dello iato esistente tra le sue disposizioni e la possi-

bilità di emanare delibere concrete da parte degli organi parlamentari.

FRANCO BASSANINI. Signor presidente, credo che il relatore abbia sintetizzato, onestamente e correttamente, i problemi legislativi e politici posti dalla proposta di legge in esame. Ci troviamo di fronte ad un testo che, per dirla con un eufemismo, non sembra molto perspicuo, aprendo le numerose questioni che i colleghi intervenuti, a partire dal relatore, hanno già sottolineato con misura. Se posso interpretare le ragioni di questa misura (magari verrò poi smentito), credo che esse derivino dal fatto che la legge n. 515 in coloro che hanno presentato liste e candidature ha determinato una legittima aspettativa a ricevere, secondo i parametri fissati dalla legge, un rimborso per le spese elettorali, entro un termine che risulta peraltro già scaduto.

Va anche considerato che, come è comprensibile, si può essere determinata una situazione di esposizione finanziaria da parte di taluni soggetti (banche od altri). Proprio questo aspetto è stato sempre sottolineato (non mi riferisco alla mia parte politica) durante la campagna per le elezioni europee. Del resto, poiché la legge prevede rimborsi delle spese elettorali, i presentatori di liste o candidature hanno ritenuto legittimamente di potervi far conto. Per inciso, ricordo che proprio durante la campagna per le elezioni europee a chi, come noi, sottolineava un certo divario di mezzi fra le forze politiche è stato opposto, da parte della compagine politica cui appartiene il Presidente del Consiglio, che si era fatto conto, con una prudenziale previsione, sui rimborsi che sarebbero arrivati in relazione all'esito delle elezioni europee.

Questo problema ci pone in una condizione diversa da quella in cui dovrebbe trovarsi il legislatore nel disciplinare una nuova fattispecie in nessun modo pregiudicata dalla legislazione precedente, e da esso discende una serie di altre questioni per risolvere le quali, pur condividendo le osservazioni del relatore e dei colleghi

interventuti, personalmente ritengo possibile tener conto di alcuni elementi.

Come è già stato ricordato, in relazione ai problemi posti dall'articolo 1 della proposta di legge va considerato che in materia di erogazione di contributi dello Stato al finanziamento dei partiti politici esistono precedenti di regolamenti di attuazione approvati dagli Uffici di Presidenza delle due Camere nel 1974. In una materia, come quella al nostro esame, i suddetti precedenti hanno indubbiamente rilievo giuridico, anche se con ciò non voglio dire che abbiamo addirittura creato una norma consuetudinaria. Questo elemento, a mio avviso, va senz'altro tenuto nella debita considerazione se vogliamo cercare di risolvere la questione più complessa da cui è scaturita questa discussione.

Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, ritengo che il problema del potere regolamentare attribuito alle Camere potrebbe essere risolto con la presentazione di un ordine del giorno di carattere interpretativo che definisca chiaramente che i regolamenti di attuazione di cui all'articolo 1 del testo sono meramente interni e il riferimento alle « parti di rispettiva competenza » concerne le procedure interne di accertamento e di erogazione dei contributi che riguardano ciascuna Camera per la parte che le compete. In questo modo, potremmo risolvere il problema opportunamente sollevato dal relatore, chiarendo — ripeto — che questi regolamenti non possono interessare soggetti esterni.

Anche in merito alla questione posta in ordine alla potestà regolarmente attribuita dalla legge ad un organo interno alle Camere e non alle Assemblee, un qualche rilievo possono avere i precedenti in materia, mai contestati, i quali hanno previsto che la potestà regolamentare può essere esercitata dagli Uffici di Presidenza anche in relazione ad una serie di norme legislative che in questa materia attribuiscono competenza o agli Uffici di Presidenza o addirittura, singolarmente, ai Presidenti delle due Camere.

L'ordine del giorno, quindi, dovrebbe delimitare la portata dei regolamenti di attuazione. Se poi sussisteranno ancora problemi di applicazione della legge, bisognerà emanare un altro provvedimento legislativo che attribuisca al Governo il potere regolamentare in materia, dal momento che — lo ribadisco — non è possibile attribuire ad organi parlamentari un potere regolamentare esterno.

In questo modo si giustificherebbe anche l'estensione dell'efficacia della previsione di cui all'articolo 2 della proposta di legge. Poiché inoltre si pone un problema di revisione della legge n. 515, ed in generale occorre tornare a riflettere sulla materia relativa al finanziamento dell'attività politica e dei partiti, penso si possa circoscrivere in questo modo l'ambito della normativa che ci accingiamo ad approvare al fine di risolvere il contrasto esistente tra le esigenze e le pur legittime perplessità espresse.

GIUSEPPE CALDERISI. Nell'associarmi ai numerosi dubbi e perplessità espressi dai colleghi che mi hanno preceduto, ricordo che già nella precedente legislatura il gruppo federalista europeo, di cui non facevo parte, aveva sollevato veri e propri dubbi sulla costituzionalità della legge n. 515, in considerazione delle numerose lacune e incongruenze in essa presenti. I colleghi del gruppo federalista europeo avevano addirittura auspicato che il Presidente della Repubblica non promulgasse la legge.

Non intendo ora richiamare quei dubbi, ma è sufficiente ricordare che la legge n. 515, pur prevedendo il rimborso delle spese elettorali, nulla stabilisce — e la lacuna non è di poco conto — in ordine ai soggetti competenti a procedere, rispettivamente, all'erogazione dei contributi e alla loro riscossione, né ai tempi della riscossione stessa.

Ci troviamo ora a dover colmare quelle lacune con il testo che abbiamo sotto gli occhi, il quale però contiene una serie di passaggi che suscitano a loro volta perplessità e dubbi; mi riferisco soprattutto alla modalità del controllo sui

consuntivi da parte della Corte dei conti. Questo controllo si effettua in un periodo di sei mesi, prorogabile di altri tre, ma non si capisce cosa accadrebbe qualora dovesse constatarsi che i limiti di spesa previsti dalla legge n. 515 fossero stati superati da taluni soggetti politici, tenuto conto che la proposta di legge in esame modifica addirittura i termini di presentazione dei consuntivi stessi.

LEOPOLDO ELIA. Se mi è consentito, signor presidente, vorrei proporre una sorta di sanatoria.

Condivido la soluzione della presentazione di un ordine del giorno prospettata dall'onorevole Bassanini, ritenendo che con esso ci si debba in qualche modo porre al riparo da censure in ordine alla costituzionalità del provvedimento. Nell'ordine del giorno si potrebbe chiarire che il testo in esame ha valore di interpretazione autentica della legge n. 515, non conferendo agli Uffici di Presidenza delle Camere un potere regolamentare ma, trattandosi appunto di regolamenti interni, limitandomi a confermare una prassi consolidata in materia di rimborso ai partiti per le spese elettorali.

Se affermassimo il principio per il quale la normativa in questione ha valore ricognitivo e non attributivo di competenze agli Uffici di Presidenza, potremmo in qualche modo — ripeto — salvaguardarci dalle censure che sicuramente arriverebbero. Del resto nelle precedenti leggi non vi è stata alcuna attribuzione di potere regolamentare interno.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Relatore*. Ringrazio i colleghi che in qualche modo mi hanno confortato nell'effettiva sussistenza delle perplessità che avevo manifestato nello svolgimento della relazione.

Mi pare che la soluzione, proposta dagli onorevoli Bassanini ed Elia, della presentazione di un ordine del giorno che

chiarisca la natura esclusivamente interpretativa del provvedimento rappresenti un dignitoso compromesso tra le diverse esigenze politiche e quelle di una corretta tecnica giuridica.

Credo peraltro che l'ordine del giorno debba anche risolvere il problema posto dall'articolo 2 della proposta di legge in merito alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, fornendo anche in questo caso una sorta di interpretazione autentica in modo che la disciplina prevista abbia una portata più generale e non valga soltanto in sede di prima applicazione del provvedimento.

DOMENICO LO JUCCO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla Commissione circa eventuali proposte di modifica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(*Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515*).

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

« ART. 20-bis. — (*Regolamenti di attuazione*). — 1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge ».

2. I regolamenti di attuazione di cui al comma 1 sono approvati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

(*Norma transitoria*).

1. In sede di prima applicazione, il termine per la presentazione dei consun-

tivi da parte dei rappresentanti di partiti, movimenti e liste nonché dei rappresentanti dei gruppi di candidati, presenti rispettivamente nell'elezione per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è differito al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei piani di ripartizione dei fondi di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della medesima legge n. 515 del 1993.

(È approvato).

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

PRESIDENTE. Suspendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,5, è ripresa alle 17,20.

PRESIDENTE. Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

« La I Commissione della Camera dei deputati,

nel procedere all'approvazione della proposta di legge n. 852 recante « Modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica »;

preso atto dei principi e criteri implicitamente contenuti nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 ritiene:

a) che la proposta di legge in esame debba intendersi come ricognitiva dell'esistenza di un potere regolamentare interno del Consiglio di Presidenza del

Senato e dell'Ufficio di Presidenza della Camera in tema di disciplina delle modalità di erogazione dei rimborsi elettorali;

b) che l'articolo 2 della proposta debba intendersi come dispositivo dell'obbligo di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei piani di ripartizione dei fondi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge n. 515 del 1993 ».

0/852/I/1.

Vietti, Fontan, Elia, Bassanini, Usiglio, Del Prete.

DOMENICO LO JUCCO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Vietti, insiste per la votazione del suo ordine del giorno accettato dal Governo?

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Relatore*. No, non insisto.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: Proposta di legge senatori D'Alessandro Prisco ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica »

XII LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1994

(Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (852):

Presenti	35
Votanti	34
Astenuti	1
Maggioranza	18

Hanno votato sì 34

Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Azzano Cantarutti, Bassanini, Becchetti, Bielli, Broglia, Campatelli, Carrara, Caselli, Chiaromonte, Conti Carlo, Corleone, D'Aimmo, Del Prete, Di Muccio, Dotti, Elia, Ferrante, Fontan, Garra, Gissi, La Russa, Magrone, Marino, Maselli, Mo-

roni, Nardone, Nespole, Reale, Selva, Serafini, Tagini, Usiglio, Vietti e Zeller.

Si è astenuto:

Calderisi.

La seduta termina alle 17,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 12 luglio 1994.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO